

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/271 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 febbraio 2017**

**che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 925/2009 <sup>(2)</sup> («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,0 % sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») per tutte le società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (2) Nel dicembre 2015 il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione <sup>(3)</sup> ha esteso le misure per lo stesso prodotto («il riesame in previsione della scadenza»).
- (3) Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto alle misure istituite dal regolamento iniziale è denominata «l'inchiesta iniziale».

**1.2. Apertura in seguito a una domanda**

- (4) Il 18 aprile 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda secondo cui le misure in vigore sulle importazioni di determinati fogli di alluminio vengono eluse con l'importazione di prodotti in esame leggermente modificati dalla RPC.
- (5) Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo a causa della minaccia di ritorsioni commerciali. La Commissione ha considerato giustificata la richiesta e ha accettato di mantenere riservata l'identità del richiedente.
- (6) La domanda conteneva elementi di prova che dimostravano che in seguito all'istituzione delle misure in vigore ha avuto luogo una significativa modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione dalla RPC, che sembrava essere causata dall'istituzione delle misure in vigore. Presumibilmente non esiste alcuna motivazione o giustificazione sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione delle misure in vigore.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GUL 262 del 6.10.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 332 del 18.12.2015, pag. 63).

